



I.P.S.S.E.O.A. "Sigismondo Pandolfo Malatesta"		SCALE SCALE PORTATILI		SCHEDA N. 79
Fattore di rischio descrizione pericolo	Verificato	Indice di Rischio (P*M)	Misure di prevenzione e protezione	Tempo attuazione
(2) 1.7.5. Sono presenti scale portatili all'interno dell'attività	NO	4*4 =	<p>Utilizzare all'interno dell'attività, esclusivamente scale portatili con marchio UNI EN 131, le quali dovranno avere i seguenti requisiti minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semplici e con pochi gradini. 2. In buono stato. 3. Utilizzate solo in modo occasionale e correttamente per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo. 4. Munite di idonei appoggi di base e di testa antisdrucciolevoli. <p>Inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di norma devono essere evitate operazioni lavorative sulla scala, limitandole ad interventi di breve durata e che consentano al lavoratore di assicurarsi ed essa almeno con una mano. 2. Le modalità d'uso delle scale manuali devono essere corrette e in particolare deve essere previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede. Durante l'esecuzione dei lavori particolari la persona a terra deve vigilare in modo continuo sulla scala. 3. Non devono essere presenti scale portatili a elementi innestati. 4. Non deve essere consentita la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento 5. I lavoratori che utilizzano le scale portatili debbono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati all'uso delle stesse. 6. La quota massima di appoggio dei piedi sull'ultimo gradino o ripiano non deve superare i 2,00 m dal piano di calpestio. <p>Le scale portatili prive dei suddetti requisiti devono essere immediatamente dismesse.</p> <p>Il preposto deve vigilare affinché l'utilizzo della scala portatile sia svolto da personale che indossi opportune calzature e che rispetti tutte le precedenti condizioni (è fatto divieto di utilizzare le scale portatili con indosso sandali, scarpe con tacco/zeppa, scarpe aperte e in generale ogni tipo di calzatura che non consenta un equilibrio perfettamente stabile ed una</p>	SUBITO

		<p>adeguata adesione della suola con la superficie di appoggio del gradino).</p> <p>Si è riscontrata la presenza di una scala portatile in legno non conforme ai predetti requisiti, la quale deve essere immediatamente dismessa, rimossa dall'edificio scolastico e dalle aree esterne di pertinenza e nel frattempo deve esserne fatto tassativo divieto di utilizzo.</p>  <p>Si è riscontrata altresì la presenza di una scala portatile conforme alla normativa CE UNI EN 131, ma che consentirebbe il raggiungimento di quote superiori a 2,00 m. Detta scala non deve essere utilizzata poiché la quota massima raggiungibile dall'operatore al piano di appoggio dei piedi è superiore a 2,00 m e pertanto detta quota configura l'applicazione del Titolo IV del D.Legs. 81/08 Cantieri temporanei e mobili e quindi gli operatori dovrebbero essere formati e addestrati nonché soggetti a dover indossare idonee protezioni e imbracature agganciate in maniera idonea ad appositi supporti. Per quanto suesposto, la scala in questione deve essere rimossa dall'edificio scolastico e dalle aree esterne di pertinenza e nel frattempo deve esserne fatto tassativo divieto di utilizzo.</p>	
--	--	--	--

					
--	--	--	---	--	--